

Meeting del 23 Novembre 2022 Terranuova Bracciolini – Sala Consiliare











Composizione della crisi da Sovraindebitamento soggetti destinatari e finalità





Definizione di «sovraindebitamento»

Da «Legge salva suicidi» (ex Legge 3/2012)



Vera e propria procedura concorsuale





Definizione di «sovraindebitamento»

Definizione in vigore dal 29 febbraio 2012 al 18 dicembre 2012:

per sovraindebitamento si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Definizione in vigore dal 19.12. 2012 al 15 luglio 2022

Per sovraindebitamento: "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio **prontamente** liquidabile per farvi fronte, che determina **la rilevante difficoltà** di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero **la definitiva incapacità** di adempierle regolarmente".





Definizione di «sovraindebitamento»

Definizione in vigore 15 luglio 2022 (art. 2. lett. «c». D.Lgs 12/01/2019 e succ. modifiche «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza





Destinatari

CONSUMATORE

SOGGETTI NON FALLIBILI

(Imprenditori non soggetti a liquidazione giudiziale)

ALTRI SOGGETTI NON FALLIBILI

(diversi dal consumatore e dagli imprenditori non fallibili)





Destinatari: consumatori

Codice del Consumo -D.lgs. 06/09/2005, n. 206 -Art. 3

1. Ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto, si intende per: a) **consumatore o utente**: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta

CCI Art. 2comma 1 lett. e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III (s.n.c.), IV (s.a.s.) e VI (s.a.p.a.) del titolo V del libro quinto del C.C. ,per i debiti estranei a quelli sociali; (n.b. manca il socio di s.r.l.)





Destinatari: soggetti non fallibili (Imprenditori non soggetti a liquidazione giudiziale)

IMPRESE SOTTO SOGLIA

(Art. 2, C. 1, Lett. d)

IMPRESE AGRICOLE

L'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

- 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila
- Imprenditore individuale (IAP –Coltivatore diretto)
- > Impresa familiare
- Società Semplici
- Cooperative agricole (soggette alla liquidazione coatta amministrativa)



Destinatari: soggetti diversi dal consumatore e dagli imprenditori non fallibili

Enti non commerciali

A titolo esemplificativo

- > Associazioni e Fondazioni riconosciute ex art. 14 e ss. c.c.;
- Associazioni non riconosciute ex art. 36 e ss. c.c.;
- Comitati ex art. 39 e ss. c.c.;
- Organizzazioni di volontariato ex legge n. 226/1991;
- Associazioni di promozione sociale ex legge n. 383/2000;
- Associazioni sportive dilettantistiche ex legge n. 398/1991;
- ➤ Imprese sociali e terzo settore in genere di cui al d.lgs.n.3/7/2017n.117eD.lgs.3/8/2018n.105.

- > Start up c.d. innovative
- Società professionale ex L. 183/2011
- Soci di società che hanno contratto debiti personali per la società partecipata





Procedure

PIANO DEL CONSUMATORE

ACCORDO con voto favorevole almeno 60% dei crediti

DEL PATRIMONIO

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

(art. 67 e succ.)

N.B. il consumatore non può accedere al concordato minore

CONCORDATO MINORE

(art. 74 e succ.)

N.B. occorre la maggioranza dei crediti ammessi al voto

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

(art.268 e succ.)





Grazie per l'attenzione www.omniaocc.it









